

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA LIDEO
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)

SI NOTIFICHI OGGI
29.10.2021

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per i sig.ri

Nominativo ricorrente	Classi di concorso di attuale inserimento nella I fascia delle GPS	Provincia di attuale inserimento nella I fascia delle GPS
ADAMO VALENTINA C.F. [REDACTED]	EEEE	FIRENZE
ANGELELLI IVA C.F. [REDACTED]	AAAA	ROMA
ANGELINO MARIA C.F. [REDACTED]	EEEE	NAPOLI
AROTTI SILVIA C.F. [REDACTED]	AAAA	PIRENZE
ARMANNO MARIA C.F. [REDACTED]	EEEE	LATINA
ATZENI ANTONELLA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CAGLIARI
ATZENI GINA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CAGLIARI
AUGUSTIA TIZIANA C.F. [REDACTED]	AB24, AB25, AD24, AD25	ROMA
BAIETTA VERONICA C.F. [REDACTED]	A060	MILANO
BAIO ILARIA FEDERICA C.F. [REDACTED]	EEEE	ROMA
BANCONE GIUSEPPINA C.F. [REDACTED]	AAAA	MILANO
BARALE FABRIZIO C.F. [REDACTED]	A026	CUNEO
BARATTO ANDREA C.F. [REDACTED]	A028	MILANO
BARBERI BEATRICE C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	PIACENZA
BELLANI MARGHERITA C.F. [REDACTED]	EEEE	GENOVA
BELLINZONA CRISTINA MARIA CLARA C.F. [REDACTED]	AAAA	MILANO
BELLINZONA VIVIANA C.F. [REDACTED]	EEEE	PAVIA
BENVOLUTO MARIA C.F. [REDACTED]	EEEE	MILANO
BENNABEI GIAMMARCO C.F. [REDACTED]	A011, A012, A013, A054	RIMINI
BERTOLI VIOLA C.F. [REDACTED]	EEEE	BERGAMO

1

BIAGINI FRANCESCA C.F. [REDACTED]	AC24, AC25	RIMINI
BILLI DEBORA C.F. [REDACTED]	AAAA	VERCELLI
BOLOGNESI STEFANO C.F. [REDACTED]	EEEE	TORINO
BOTTO ELENA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	SAVONA
BOZZA ROBERTA C.F. [REDACTED]	B022	BERGAMO
BUSICO LUISA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	LATINA
CALIGURI TERESA C.F. [REDACTED]	AAAA	CROTONE
CAMPOROTTO NADIA VITTORIA C.F. [REDACTED]	A050	TORINO
CANTIELLO MANUELA C.F. [REDACTED]	EEEE	MODENA
CARPI ANTONIETTA C.F. [REDACTED]	EEEE	NAPOLI
CASARA ELISA C.F. [REDACTED]	AAAA	MONZA E DELLA BRIANZA
CATARINOLO MARIA CATENA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CALTANISSETTA
CATENUTO AGATA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	BARI
CENO ALESSIA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	LECCE
CELLI ALBERTO C.F. [REDACTED]	A012, A022	TORINO
CENTI ALESSANDRA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	FIRENZE
CERA MARIA ANTONIETTA C.F. [REDACTED]	EEEE	LECCE
CIBELLA CLAUDIA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	AGRIGENTO
CIMINO ROSARIA ANNA VINCENZA C.F. [REDACTED]	AAAA	CATANZARO
CIRCELLI ANNALISA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	VERONA
CONGIATORE MARIA LAURA C.F. [REDACTED]	A027	ROMA
CONFUORTI FILOMENA C.F. [REDACTED]	AAAA	MATERA
CONFUORTI FILOMENA C.F. [REDACTED]	AAAA, AAHH	MATERA
CONSOLI MARILENA C.F. [REDACTED]	EEEE	ROMA
CORTI NADIA C.F. [REDACTED]	EEEE	MILANO
COVILI ELISABETTA C.F. [REDACTED]	AAAA	MODENA
CRISCENTE CRISTINA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	IMPERIA
D'ACUNZO MARIA GRAZIA C.F. [REDACTED]	B021	ALESSANDRIA
D'ANGELO FEDERICA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	BOLOGNA
DEL CIELO TIZIANA C.F. [REDACTED]	EEEE	TRieste
DEL PENNINO TERESA C.F. [REDACTED]	A045	NAPOLI
DI BRANCO TOMMASO C.F. [REDACTED]	A046	PORDENONE
DI CARO LOREDANA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	IMPERIA
DI DAVIDE KATISCUA C.F. [REDACTED]	EEEE	PESCARA

2

DI NUNLIO DONATELLA, C.F. ██████████	AAAA	L'AQUILA
DI LAURA ANGELICA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	PALEMO
DI LAURO EMILIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	FOGGIA
DI LILLO LUCIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	CASERTA
DI MAOTI DOMENICA, C.F. ██████████	EEEE	ROMA
DI MATTIA ALESSANDRA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE, PPPP	PSA
DI ZIO BEATRICE, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	SALENNO
ISPOSITO VITRONICA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	CAGLIARI
FEDILE VANISSA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	MILANO
PERRARO ALESSANDRA, C.F. ██████████	AAAA	NAPOLI
PIENGO ANNA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	NAPOLI
PIPIPETTO MARIA, C.F. ██████████	EEEE	VENEZIA
FIORENZI CINZIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	L'AQUILA
FORCILIINO SABRINA, C.F. ██████████	EEEE	TORINO
FORISTA DOMENICA, C.F. ██████████	AAAA	PALEMO
FRATTE KATIA, C.F. ██████████	EEEE	TRIESTE
GALASSO MARTINA, C.F. ██████████	EEEE	PIRENZE
GATTO SIMONA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE, DHHH	LECCE
GAZZELLONI LUISA MARIA, C.F. ██████████	AAAA	ROMA
GERMINI ELEONORA, C.F. ██████████	AAAA	GENOVA
GIACOMETTI MARINA, C.F. ██████████	AAAA	VICENZA
GIARDINI LUCIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	COSENZA
GIOVANARDI SIMONA, C.F. ██████████	AAAA	FORLI' CESENA
GLASCHERA LUCIANA, C.F. ██████████	AAAA	POTENZA
GOMI BARBARA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	REGGIO EMILIA
IEZZI GIOVANNA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	CHIETI
INFRANTINO VALENTINA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	PALERMO
IUFFREDO ANNA, C.F. ██████████	EEEE	LATINA
IZQUIERDO GARCIA SARA, C.F. ██████████	AC24, AC25	TORINO
LASAGNA MARCO, C.F. ██████████	A050	GENOVA
LEPORE PAOLA, C.F. ██████████	EEEE	BARI
LETTERI FEDERICO, C.F. ██████████	EEEE	MONZA E DELLA BRIANZA
LOCCI MARIA CRISTINA, C.F. ██████████	EEEE	MILANO
LOITILARIA, C.F. ██████████	AAAA	CAGLIARI
LORENZISARA, C.F. ██████████	A022	ROMA

3

LUCARELLI ELENA, C.F. ██████████	A026, A028	FIRENZE
MACCAGNI PAOLA, C.F. ██████████	AAAA	MILANO
MACELLARI GIULIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	ANCONA
MAIVEZZI CAMPEGGI FLAMINIA, C.F. ██████████	A029, A026, A027	VERONA
MANGANO GRAZIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	CATANIA
MANGHI FRANCESCA, C.F. ██████████	EEEE	REGGIO EMILIA
MAROTTA MONICA, C.F. ██████████	AAAA	MILANO
MASSARI CARLA, C.F. ██████████	AAAA	L'AQUILA
MASTROIANNI ROSALBA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	NAPOLI
MATREGLIANO CRISTINA, C.F. ██████████	EEEE	ROMA
MATTEI LUCI GIULIA, C.F. ██████████	AAAA	FORLI' CESENA
MELE ANTONIA, C.F. ██████████	AAAA	BARI
MENNINI VITANTONIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	BARI
MIGLIOLU IRENE, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	VARISE
MII DONATELLA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	NAPOLI
MILIO TO GIOSUE, C.F. ██████████	B006	PALEMO
MOGGIO ASSUNTA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	NAPOLI
MOLINARO ELENA SILVIA, C.F. ██████████	AB24	MILANO
MONTECELLI CATERINA, C.F. ██████████	A048, A049	VERBANO CUSO OSSOLA
MORMILE TERESA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	MILANO
MURATORE LUCIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	MILANO
MUSSETTI GIANNA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	LUCCA
NORDERA CHIARA, C.F. ██████████	AAAA	MANTOVA
NOTO SALVATORE GIUSEPPE, C.F. ██████████	A001, A017	PALEMO
PANELLA RISABETTA, C.F. ██████████	EEEE	NAPOLI
PASINI MADDALENA, C.F. ██████████	A022	RIMINI
PASTORELLI CLAUDIA, C.F. ██████████	EEEE	FIRENZE
PATRIGELLI SIMONETTA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	PESCARA
PATITI ANGELA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	MILANO
PEDRINI PAOLA LUDOVICA, C.F. ██████████	A027	VARISE
PENSA ANTONELLA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	LECCE
PERONE GRAZIA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	LECCE
PEZZOLO LUISA, C.F. ██████████	AAAA, EEEE	GENOVA
PIBIRI LAURA, C.F. ██████████	EEEE	CAGLIARI

4

PICCIANO CARMEN ANNA C.F. [REDACTED]	EEEE	ROMA
PICONISE ELEONORA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	BRINDISI
PIETROPAOLI ALESSIA C.F. [REDACTED]	EEEE	ROMA
PISEDURI VALERIA C.F. [REDACTED]	EEEE	CAGLIARI
PIECALATI ELISA C.F. [REDACTED]	AB2A, AB25, AD24, AD25	MILANO
PIERAZZOLI VALENTINA LUISA MARIA C.F. [REDACTED]	AD50	PAVIA
PISTANO JULIANA C.F. [REDACTED]	EEEE	GENOVA
PIVELLI LAURA C.F. [REDACTED]	AAAA	SAVONA
PIOMANO ANNA C.F. [REDACTED]	EEEE	ROMA
PIOSI ALESSIA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE, PTPP	ROMA
PIUBINO CECILIA C.F. [REDACTED]	EEEE	GENOVA
SACANTA ALICE C.F. [REDACTED]	AB24, AB25	VARESE
SANNA PAOLA C.F. [REDACTED]	AAAA	MILANO
SCARAZZATI MANUELA C.F. [REDACTED]	EEEE	MILANO
SCARFONI ELEONORA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	ANCONA
SERRA DANIELA C.F. [REDACTED]	EEEE	GENOVA
SERVAGI ILARIA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	ROMA
SIMONE ALISSIA C.F. [REDACTED]	AD50	ROMA
STAKA GABRIELA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CAGLIARI
STERLOCCHI SARA C.F. [REDACTED]	AD07	VARESE
SURA BAMBINA C.F. [REDACTED]	AAAA	AREZZO
TISINI ANNA LUISA C.F. [REDACTED]	AAAA	ROMA
TIKONITATI ANNA ALEXANDRA C.F. [REDACTED]	AAAA	BERGAMO
TOIRILINI IRANCISCA C.F. [REDACTED]	AD28	ROMA
TRAPASSO ANNA C.F. [REDACTED]	AD01, AD17	MILANO
TRIODO MARIA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CATANIA
TRIODO VALENTINA C.F. [REDACTED]	AAAA, EEEE	CATANIA
ZANUZZI ROBERTA C.F. [REDACTED]	AD02	BERGAMO
ZATTI MONICA C.F. [REDACTED]	EEEE	FIRENZE
ZONCADA DANIELA C.F. [REDACTED]	EEEE	PAVIA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Lideo Francesca, C.F. [REDACTED], PEC avv.lideo@pec.it, con studio in Verbania Viale Giuseppe Azari 9, tel./fax 0323556863, elettronicamente domiciliati

5

in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0323556863 oppure all'indirizzo PEC avv.lideo@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, C.F. 80185250588, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza e Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Custo-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

RESISTENTI

PER L'ANNULLAMENTO

CON ISTANZA DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

6

dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 Luglio 2021, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata in G.U. n. 176 del 24.07.2021, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

A) Del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 Luglio 2021, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata in G.U. n. 176 del 24.07.2021 – suppl. ordinario n. 25, nella parte in cui:

all'articolo 2 stabilisce: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo... sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo **alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto.**" nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

all'articolo 3 stabilisce: "Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto

con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune e altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

all'articolo 4 stabilisce: "Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate

con modalità diverse non sono prese in considerazione. 2. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell'istanza. 3. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara: a) di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge; b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura; c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti; d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto. 5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge." nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

B) **Della Nota Ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021**, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, nella parte in cui:

al secondo capoverso, stabilisce: "Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" nella parte in cui non consente la

partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

C. Della Nota Ministeriale n. 25187 del 9 agosto 2021, recante l'avviso di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 Maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Luglio 2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettera a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 10.7.2020 n. 60 laddove prevede che:

Al punto A: nel periodo compreso tra il 10 Agosto 2021 (h) 00) ed il 21 Agosto 2021 (h 23:59) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate: *"All'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 22 Luglio 2021 n. 106"* in quanto i citati requisiti non consentono la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie non essendo

11

considerato il corretto inserimento in I Fascia GPS, con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

D. Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, pubblicate a seguito delle procedure indicate dall'articolo 4 del D.M. 242/2021 valide per l'anno scolastico 2021/2022 per le classi di concorso e per le Province di interesse dei ricorrenti, come da tabella riassuntiva inserita in ricorso, nelle parti in cui esse non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie

E. nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo a quelli sopra citati, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in

12

corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate.

SULLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI

I ricorrenti (la cui specifica condizione, per comodità di lettura, è illustrata nella tabella inserita in epigrafe) sono tutti insegnanti muniti di regolare titolo di studio (ognuno per come specificato nella predetta tabella) e di abilitazione all'insegnamento.

I ricorrenti sono inoltre tutti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I Fascia - d'ora in avanti GPS - istituite con O.M. 60/2020: trattasi di elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati per l'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per il biennio 2020/2021, e 2021/2022, in subordine alle graduatorie ad esaurimento qualora siano esaurite per mancanza di aspiranti.

Le GPS sono distinte in due fasce, la prima e la seconda: mentre nella I fascia GPS ci rientrano quei docenti dotati di abilitazione, nella II fascia GPS ci rientrano gli studenti del 3°, 4° e 5° anno di Scienze della Formazione Primaria e chi non è abilitato all'insegnamento.

All'interno della prima fascia si distinguono docenti di posto comune (scuola primaria, infanzia e scuola secondaria) e docenti di sostegno.

In ogni caso, come detto, i docenti inseriti nella I fascia GPS sono in possesso della relativa abilitazione.

Ai sensi dell'articolo 3 della citata Ordinanza, la costituzione delle GPS è avvenuta in forza dei punteggi, posizioni titoli e precedenza dichiarati

dall'aspirante e valutati se conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Una volta che gli iscritti vengono ad essere individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai medesimi sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente, secondo il proprio posto comune o di sostegno, nell'attribuzione dei compiti propri dell'attività scolastica.

*

I ricorrenti, inoltre, possiedono il requisito dell'aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi 10 anni nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, istituzioni scolastiche, quest'ultime, normale dalla L. n. 62/2000 "Nome per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione" ove all'art. 1 si stabilisce che "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6" (art. 1, comma 2);

*

L'art. 59, comma 4, DL 73/2021, con esclusivo riferimento all'anno scolastico 2021/2022, ha disposto Misure straordinarie per la tempistica nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, stabilendo che i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente.

Pertanto, al termine delle operazioni ordinarie di assunzione, qualora residuino posti vacanti e disponibili, si attiverà la procedura straordinaria di assunzione da GPS che inizia con l'assunzione a tempo determinato nell'a.s. 2021/22 e termina con l'immissione in ruolo nell'a.s. 2022/23, con decorrenza giuridica il 1° settembre 2021 o successiva, se il servizio (nel 2021/22) è iniziato dopo.

Delta procedura prevede nello specifico e più analiticamente, per quanto qui di interesse:

1. la copertura, nel limite del contingente autorizzato, dei posti comuni e di sostegno ancora vacanti e disponibili mediante contratti a tempo determinato ai docenti in possesso dei previsti requisiti (vedi di seguito). Il contratto a tempo determinato è proposto nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto, nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda;
2. lo svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
3. lo svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che superano il percorso annuale di formazione iniziale e prova, superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; la prova non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla scuola di servizio;
4. l'assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova

15

comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

*

Il Ministero oggi resistente con **gli atti impugnati, ha stabilito che potranno essere destinatari dei contratti a tempo determinato, con relativo accesso alla procedura di immissione in ruolo, unicamente i "docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno..."** specificando poi che solo **"per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"** così escludendo, in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, la possibilità per tutti i docenti già inseriti in I fascia GPS, e soprattutto a quelli con tre annualità di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alla detta procedura a prescindere dalle pregresse annualità di servizio.

Gli odierni ricorrenti, quindi, non hanno potuto inviare la propria candidatura e non hanno potuto stipulare il contratto a tempo determinato, con relativo accesso alla procedura di immissione in ruolo.

Appare evidente l'illegittimità del DM e delle Note Ministeriali gravati che non solo limitano l'accesso alla procedura determinando una illegittima disparità di trattamento di posizioni omogenee (iscritti in prima fascia GPS su posto comune) ma altresì consentono ai candidati in I Fascia GPS per posti

16

di sostegno di partecipare alle procedure indipendentemente dal servizio già svolto **differentemente** ai candidati I Fascia GPS per posti comuni ai quali è richiesto, come detto, il requisito di aver svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Inoltre l'illegittimità del DM e delle Note Ministeriali gravati emerge, in via ulteriormente gradata, dalla limitazione alla Scuola Statale del requisito dei tre anni di esperienza essendo invece necessaria l'**equiparazione della scuola paritaria quale requisito d'accesso alla procedura.**

*

Il sistema di *Istanze Online*, inoltre, non ha attivato per i ricorrenti la possibilità di compilare l'istanza relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021 di fatto escludendolo completamente anche dall'eventualità di poter accedere all'immissione in ruolo per completo esaurimento delle relative GPS di I Fascia.

I ricorrenti, pertanto, hanno inviato formale diffida/domanda con raccomandata a.r. con la quale hanno richiesto di partecipare alla suddetta procedura con il punteggio attribuito al titolo di accesso, ai titoli culturali, di servizio, le precedenti e le preferenze già indicate su *Istanze Online* per le graduatorie di interesse e come specificate in tabella per il biennio 2020/2022.

Gli atti oggi impugnati sono chiaramente lesivi degli interessi di cui sono portatori gli odierni ricorrenti e rivestono evidenti profili di illegittimità e come tale meritano di essere annullati, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

17

L. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE RISPETTO ALLA NECESSARIA EQUIPARAZIONE DELLA SCUOLA PARTITARIA QUALE REQUISITO D'ACCESSO ALLA PROCEDURA; ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ PALESE INGIUSTIZIA;

Con riguardo alla valutazione del servizio svolto presso le scuole paritarie, l'art. 2, co. 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha stabilito che i servizi di insegnamento prestati **dal 1° settembre 2000** nelle scuole paritarie sono **valutati nella stessa misura** prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Come è noto l'Ordinanza della corte Costituzionale n. 191/2020 depositata il 30.7.2021 e Pubblicata in G.U. il 04.08.2021 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, **ai fini della ricostituzione della carriera**, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali.

La Consulta ha ritenuto infatti che, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, le due tipologie di scuole presentino significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedire la completa equiparazione.

La Consulta ha quindi chiarito come la scelta legislativa censurata non debba considerarsi irragionevole poiché, in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali è solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura,

18

nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2011 e n. 42 del 2003; ordinanze n. 89 del 2001, n. 15 del 2001 e n. 753 del 1988*).

Occorre quindi sottolineare che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che - nel regolare la carriera del personale docente - disciplina il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio anteriore alla nomina in ruolo.

La dichiarata incomparabilità con i servizi in scuola Statale, quindi, non può che essere ricondotta al citato art. 485 TU.

Infatti, l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333 stabilisce che «[...] i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali [...]».

In altre parole, quindi, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti, viene dato medesimo rilievo sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali, sia a quello svolto sino all'anno scolastico 2005/2006 presso le scuole pareggiate, sia a quello prestato presso le stesse scuole paritarie.

La Corte Costituzionale chiarisce quindi che "l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, consente di valutare il servizio negli istituti paritari ai fini dell'integrazione delle graduatorie con cui si procede all'assunzione nei ruoli" differentemente dalle "nomine che precedono il riconoscimento del servizio".

pericolo a fini giuridici ed economici, in quanto attribuite di benefici particolari, non sarebbero suscettibili di applicazioni estensive o analogiche".

In argomento, si segnala una recente giurisprudenza secondo la quale la citata disposizione, "benché dettata per l'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente e in particolare per l'inserimento in esse e per l'aggiornamento del punteggio del personale già inserito, è espressione di un canone di parità di trattamento dell'attività di insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie onde riconoscere integramente il servizio prestato in istituti paritari dal 1.9.2000, agli aspiranti all'assunzione negli istituti statali" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415, confermata da T.A.R. Lazio - Roma, sez. III Bis, sentenza n. 10562 del 21 agosto 2019; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Sent. n. 7110 del 3 giugno 2019; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Sent. 26 novembre 2018, n. 11396).

In virtù di tale interpretazione estensiva, il giudice amministrativo ha stabilito "che la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di parificazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dall'art. 2, co. 2, d.l. 3 luglio 2001, n. 255 convertito con L. n. 333/2001".

A suffragio dell'interpretazione estensiva il giudice ha posto "la medesimezza del fine dei procedimenti de quibus (aggiornamento, a termini dell'art. 2, co. 2 primo periodo, D.L. n. 255 del 2001, del proprio punteggio in graduatoria permanente da un lato e concorso a posti di personale docente dall'altro), fine che è l'assunzione in servizio presso istituti scolastici statali, nonché la medesimezza dell'oggetto o strumento dell'incremento, ossia il punteggio relativo al servizio prestato negli istituti paritari e costituente nella procedura concorsuale la parte del punteggio afferente ai titoli di servizio".

In tale contesto, la medesima giurisprudenza ha altresì ribadito il principio secondo cui "l'art. 2 comma 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella L. 20 agosto 2001, n. 333, stabilisce espressamente che solo i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, quali definite dalla L. 10 marzo 2000, n. 62, siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, assumendo quindi e semmai rilievo l'assenza di distinzione nella natura del datore di lavoro soltanto a partire da quella data e non per i servizi prestati prima, in cui invece sussisteva la differenziazione tra scuola pubblica e scuola privata e correlato tipo di rapporto/datore di lavoro." (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 aprile 2014, n. 4144).

Anche in tema di valutazione del servizio in scuola paritaria in occasione dei nei concorsi nn. 105, 106 e 107 del 2016, di cui alla tabella A avente ad oggetto i criteri della valutazione dei titoli, del D.M. n. 94 del 23.2.2016 il medesimo TAR Lazio con sentenza numero 10562 del 2019 pubblicata il 21.08.2019 ha confermato il principio secondo il quale: *"la sottrazione èo il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché configgenti col principio di parioridazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dall'art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

La riportata norma, benché dettata per l'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente e in particolare per l'inserimento in esse e per l'aggiornamento del punteggio del personale già inserito, è

21

espressione di un canone di parità di trattamento dell'attività di insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie onde riconoscere integralmente il servizio prestato in istituti paritari dal 1.9.2000, agli aspiranti all'assunzione negli istituti statali, ragion per cui, come si è di recente condivisibilmente affermato, la norma "non può essere applicata alla fattispecie che riguarda la disciplina della mobilità del personale statale, in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti su domanda dell'interessato" (Tribunale di Roma, Sez. lav., 13 marzo 2018 n. 1880);

A fronte della giurisprudenza citata non v'è chi non veda che l'attuale limitazione alla partecipazione alla procedura per l'assunzione in ruolo ai soli docenti con servizio in scuole statali, a fronte della finalità della procedura che è l'assunzione in servizio presso istituti scolastici statali, risulta invero illogica ed irragionevole (e contraria quindi in via diretta al principio di ragionevolezza interna della legge insito nell'art. 3 della Costituzione).

II. L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 3 DECRETO MINISTERIALE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, RECANTE LA PROCEDURA STRAORDINARIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 59, COMMI DA 4 A 9 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N.73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 PUBBLICATA IN G.U. N. 176 DEL 24.07.2021;

I provvedimenti impugnati devono essere inoltre annullati perché l'obbligo di interpretare secundum constitutionem suggerisce al Giudice di privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. E', difatti, affermazione ormai costante della giurisprudenza della Corte costituzionale quella per cui, allorché la disposizione di legge si presti ad una pluralità di interpretazioni diverse, il Giudice, che ne deve fare applicazione, ha il dovere

22

di prediligere l'opzione ermeneutica che appaia maggiormente conforme a Costituzione, evitando così di proporre una questione di legittimità.

Dalla lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 deve desumersi che il Ministero non abbia voluto in alcun modo limitare la partecipazione dei docenti privi delle tre annualità di pregresso servizio in scuola paritaria o con servizio misto (Statale Paritaria).

Una diversa interpretazione non può portare che a risultati aberranti: è evidente che una interpretazione che individuassee i soli docenti con tre anni di servizio su scuola Statale quali destinatari della procedura risulterebbe ingiustificabile sotto il profilo della ragionevolezza dal momento che essa introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione: ovvero tutti i docenti abilitati in prima fascia GPS con almeno tre anni di esperienza in scuola statale e/o paritaria. Ma vi è di più. Una diversa interpretazione determinerebbe la violazione non solo dei principi di *par condicio*, *uguaglianza* e *ragionevolezza*, consacrati nell'art. 3 della Cost, ma anche dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'amministrazione, nonché di massima partecipazione, desumibili dall'art. 97 della Cost.

I richiamati principi impongono quindi all'Ilmo Collegio adito di interpretare gli atti impugnati in modo conforme alla Costituzione e, conseguentemente di annullarli, in modo da evitare le distorsioni apportate dal MIUR o, in via più gradata, qualora non consentisse tale interpretazione, di rimettere la relativa questione al giudice delle leggi.

La dubbia legittimità costituzionale degli atti gravati consegue quindi anche dal fatto che "costituiscono leggi-provvedimento quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari esigenze, e che comportano l'attribuzione alla sfera legislativa della disciplina

23

di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, ... tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura procedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo¹.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che i provvedimenti impugnati vanno annullati in quanto il giudice nazionale ha l'onere di sperimentare, fin che possibile, nei limiti di quanto consentito dalla formulazione normativa, la c.d. "*interpretazione conforme*" e cioè di accettare che l'eventuale contrasto tra diritto interno e diritto costituzionale o comunitario non possa essere superato in via ermeneutica.

Per mero tuziorismo giuridico, tuttavia, lo scrivente legale chiede che questo Giudicante, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiarari rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

E allora, in subordine alla richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della palese violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, consumata dalla norma censurata, voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il presente ricorso, rimettere l'esame alla Corte Costituzionale.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONevolezza E DI EQUITÀ' (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 51, E 97 COST); ECCESSO DI POTERE IN

¹ Cost. Corte Costituzionale 20/11/2013, n. 273.

TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

IV. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO, E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI RAGIONAVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO NELL'ART. 3 COST.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Le disposizioni di legge sopra richiamate infliggono un **grave *vulnus*** ai principi costituzionali presidiati dagli artt. 3, 51 e 97 della Suprema Legge.

E' evidente, infatti, come i suddetti articoli della Costituzione, nel caso *de quo*, risultino violati nei principi di uguaglianza e parità di trattamento, dignità sociale ed economica del lavoratore, ragionevolezza.

Secondo il costante e acclarato orientamento della Corte Costituzionale: *"Si ha violazione dell'art. 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso"* (per tutte, Corte Cost. sent. n. 340 del 12.11.2004; conf. T.A.R. Napoli (Campania) sez. VII, 03/11/2010 n. 22292; Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 4987 del 2009; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7009 del 21/09/2010).

Ed invero, i ricorrenti hanno tutti conseguito il diploma di laurea con titolo di abilitazione, tutti iscritti in I FASCIA delle GPS.

In ragione di ciò non può essere ignorato quanto sostenuto dalla costante giurisprudenza che afferma la sussistenza concreta della disparità di trattamento

laddove sia dimostrata la sostanziale identità delle situazioni e delle statuizioni poste in comparazione tra loro (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5291 del 04.11.2013).

E invero, la possibilità di partecipare alle procedure ex art. 59, c. 4, del Decreto Legge n. 73/2021, esclusivamente per chi si trova in I fascia GPS con almeno 3 anni di servizio Statale pregresso, **penalizzerebbe ingiustamente i soggetti che, pur avendo conseguito lo stesso titolo di studi e siano del pari candidati in Prima fascia GPS, non abbiano però avuto pregressa specifica esperienza professionale unicamente in scuole Statali.**

Il tutto non dimenticando che le GPS hanno già avuto una propria disciplina di costituzione sancita all'interno dell' O.M. 60/2020 ove, all'art. 3, venivano indicati i criteri ed i titoli per determinarne la graduatoria: tra i vari criteri, non veniva certamente valorizzato il presupposto odierno relativo ai tre anni di pregressa esperienza in Scuole Statali. Appare quindi evidente che anche il principio del buon andamento della pubblica amministrazione possa considerarsi compromesso: basti pensare infatti che un docente in GPS con maggior punteggio in graduatoria può essere preferito (e quindi partecipare alle procedure d'assunzione a tempo indeterminato) dal docente, sempre in GPS, che, sebbene con minor punteggio, abbia però prestato almeno tre anni di servizio in scuola non statale.

Inoltre risulta evidente che i noti tagli scolastici non abbiano sempre permesso di stipulare contratti, malgrado la disponibilità mostrata in tal senso da parte dei docenti: certamente quindi non possono essere penalizzati gli odierni ricorrenti i quali attualmente non solo non hanno avuto la possibilità di lavorare negli ultimi 10 anni per almeno tre anni su scuola Statale ma altresì, a parità di titolo abilitativo, oggi vedono svanire l'occasione della vita di poter essere assunti a tempo indeterminato;

*

In un'ottica di ragionevole applicazione delle norme vigenti, per come detto, ma, anche, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, le operazioni di immmissioni in ruolo avrebbero dovuto consentire la partecipazione a tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS.

La limitazione all'accesso alla procedura in esame si pone, come sopra accennato, in stridente contrasto anche con il principio di tutela dell'affidamento, venendo lesa la legittima aspettativa dei ricorrenti a partecipare alla istituita procedura per essere immessi in ruolo.

LA CORTE COSTITUZIONALE HA COSTANTEMENTE RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggetti perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)".

Gli atti oggi gravati hanno, invece, di fatto limitato irrazionalmente la platea degli interessati, individuati all'interno della medesima omogenea Prima fascia delle graduatorie provinciali, SENZA esplicitare alcuna ragione, attuale e

concreta, da cui desumere la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato e senza considerare che detta procedura ha ingenerato nei ricorrenti un notevole affidamento in ordine alla stabilità delle procedure di immmissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

Gli atti oggi impugnati si pongono, altresì, in stridente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, nel limitare la platea di taluni soggetti aventi titolo a partecipare alla procedura di immmissione in ruolo, dimostrano l'evidente incoerenza dei provvedimenti impugnati in relazione agli interessi pubblici asseritamente perseguiti "di assicurare il corretto andamento delle operazioni di immmissione in ruolo".

I provvedimenti gravati con il presente ricorso si pongono, ancora, in contrasto anche con l'art. 97 Cost. attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre la limitazione della platea di partecipanti. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile, posto che il numero dei posti vacanti residuali dalle operazioni di immmissioni in ruolo risulta la metà di quelli autorizzati, senza poter assorbire il precariato esistente.

Gli atti oggi impugnati si pongono, infine, in palese contrasto anche con l'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in base ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa la Pubblica

Amministrazione è tenuta, ogni qual volta debba fare delle scelte, ad effettuarle secondo correttezza e congruità.

I detti provvedimenti si presentano, pertanto, del tutto contrari anche al principio comunitario di buona amministrazione per carenza di pubblico interesse, come ha avuto modo di ribadire il Consiglio di Stato, di recente, con ordinanza n. 904 del 9 febbraio 2021, nel rinviare alla Corte costituzionale le norme che precludevano agli insegnanti specializzandi di partecipare all'ultimo concorso ordinario, si è espresso su come "già la ferma giurisprudenza costituzionale rammenta come la tutela del legittimo affidamento pure degli abilitandi, se non esclude la possibilità per il legislatore di porre disposizioni modificative della disciplina dei rapporti giuridici in senso sfavorevole agli interessati (pur se avverti ad oggetto diritti), purché le nuove regole non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica (da intendere qual elemento fondamentale dello Stato di diritto), a più forte ragione il legislatore deve o esimersi dallo stabilire regole rigide che non governino i poteri della P.A. in modo congruente coi valori costituzionali implicati, oppure (come pure nella specie) quando tal regolamento provochi distonie, specie a fronte di assetti multivoci ed in continuo riadattamento, modificare la norma rigida, a pena d'incappare in evidenti, inuttili discriminazioni."

*

Del pari è evidente come diversa interpretazione lederebbe il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

Ed ancora si sottolinea, l'impossibilità, per la categoria rappresentata dagli odierni ricorrenti, di poter accedere ad un canale lavorativo, per cui sono titoliati, con evidente lesione dell'art. 4, comma 1, della Costituzione il quale

29

stabilisce che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

La Costituzione, dunque, riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività. Gli atti oggi impugnati, violano, inequivocabilmente, i principi costituzionali di imparzialità, parità di trattamento e ragionevolezza della legislazione nonché gli artt. 3, 51 e 97 Cost. in quanto non garantiscono l'accesso ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza a tutti coloro che sono in possesso del medesimo titolo.

In particolare si vuole ricordare quanto disposto dall'art. 51 Cost. "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

VI. LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI, NONCHÉ DEGLI ARTT. 97, 51 E 33 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ PALESE INGIUSTIZIA

Il decreto e le note impugnate nella parte in cui non consentono ai ricorrenti di partecipare alle procedure indette, sono viziati altresì da eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dei principi di legalità e di buon andamento dei pubblici uffici, consacrati nell'art. 97 della Costituzione, perché discriminano irragionevolmente i ricorrenti per il solo fatto di non avere avuto la possibilità di insegnare nei 10 anni pregressi in Scuola Statale.

30

La lettura costituzionalmente orientata o lo scrutinio di legittimità costituzionale come in seguito richiesti, del resto, sono volti a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione nel garantire la parità di trattamento dei docenti così da ristabilire i principi di proporzionalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, buona fede e correttezza.

Risulta del tutto evidente infatti come i provvedimenti in esame siano viziati anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia, posto che l'omogeneità delle situazioni rende del tutto ingiustificato il diverso trattamento operato tra i docenti abilitati sul sostegno e quelli su posto comune.

Come detto, il decreto e le note gravate consentono ai candidati in I Fascia GPS per posti di sostegno di partecipare alle procedure senza ulteriori requisiti differenzialmente ai candidati I Fascia GPS per posti comuni ai quali è richiesto, come detto, il requisito di aver svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Nel pubblico impiego il principio di parità di trattamento come obbligo in capo al datore di lavoro è addirittura sancito da una norma di legge, l'art. 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che impone alle pubbliche amministrazioni di garantire la parità di trattamento contrattuale dei propri dipendenti.

Il fondamento di tale norma è stato rinvenuto, da una parte, nel divieto generale di trattamenti ingiustificatamente differenziati ex art. 3 Cost. e, dall'altra parte, nel principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Inoltre, come già si è rilevato, dal principio della parità di trattamento deriva anche il divieto di discriminazione, con l'importante distinzione che, mentre il secondo non ammette trattamenti differenziati, il primo consente di regolare in modo diverso due situazioni in presenza di giustificati motivi: in altre parole, la parità di trattamento deve essere intesa come divieto generale per la

pubblica amministrazione di operare trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori.

La ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell'attività discrezionale. Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logicità e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell'attività amministrativa che nell'esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della "*deontologia della discrezionalità*" (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.); Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.); Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragusano, 2003, 491 afferma che gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza).

Come è noto, l'esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale. Se ciò non avviene, come nel caso oggi sub iudice, l'atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziana.

Ebbene, l'orientamento giurisprudenziale consolidato² ha sempre considerato, da un lato, la contrattazione collettiva nel pubblico impiego vincolata al

² Cf. sul punto: Corte di Cassazione Ordinanza 23 aprile 2014 n. 9715; Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32587; Cassazione Sezione Lavoro n. 6842 del 24 marzo 2014.

principio di parità di trattamento, con l'aggiunta della possibilità di prevedere trattamenti differenziati debitamente motivati e non contrastanti con specifici divieti normativi.

Orbene, alla luce di tali principi non appare in alcun modo giustificato il diverso trattamento per i docenti su posto comune che, differenzialmente da quelli su posto di sostegno, debbano rispondere all'ulteriore requisito di "anzianità" lavorativa di 3 anni negli ultimi 10 anni.

*

Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione previsti anche a livello Comunitario impongono agli Stati membri di garantire che i lavoratori possano beneficiare degli stessi vantaggi e che il loro lavoro non sia ingiustificatamente discriminato.

Si ritiene, pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia³, che la normativa nazionale in materia, e in particolare la normativa impugnata, debba essere annullata, in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.

Non vi sono, d'altra parte, ragioni che giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente su posto comune e su posto di sostegno, che svolgono, secondo le proprie rispettive abilitazioni, le stesse mansioni e siano in possesso dei medesimi requisiti (inserimento GPS I fascia).

Le disposizioni impugnate integrano una violazione **principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela della dignità sociale, imparzialità, parità di trattamento**, consacrati negli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97 Cost. ⁴

³ Corte Giust. 5 ottobre 2004, n. 397/01; Corte Giust. 19 gennaio 2010 n. 559/07;

⁴ Cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1995 n. 538, C. Stato, sez. VI, 23 giugno 1992 n. 486, C. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n.7; C. Stato, sez. V, 5 ottobre 1987, n. 604; C. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 556; C. Stato, sez. V, 30 luglio 1986, n. 376; C. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n.7; C. Stato, sez. V, 5 ottobre 1987, n. 604; C. Stato, sez. V, 5 settembre 1987, n. 556; C. Stato, sez. V, 30 luglio 1986, n. 376.

I provvedimenti impugnati devono essere, quindi, annullati perché l'obbligo di interpretare *secundum constitutionem* suggerisce al Giudice di privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

Una diversa interpretazione non può portare che a risultati aberranti: è evidente che una interpretazione che individuasse i soli docenti per i posti comune con tre anni di pregresso servizio solo in scuola Statale quali destinatari della procedura in esame sarebbe ingiustificabile sotto il profilo della ragionevolezza dal momento che essa introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione: ovvero personale scolastico inserito in Prima fascia GPS con pregresso servizio di tre anni esclusivamente o anche in scuola paritaria. Ma vi è di più.

Una diversa interpretazione determinerebbe la violazione non solo dei principi di *par condicio*, uguaglianza e ragionevolezza, consacrati nell'art. 3 della Cost, ma anche dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'amministrazione, desumibili dall'art. 97 della Cost.

Il decreto e le note impugnate, nella parte in cui non consentono ai ricorrenti di poter partecipare alla citata procedura, sono viziati altresì da **eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia**, posto che l'omogeneità delle situazioni - personale scolastico abilitato in servizio presso le Istituzioni Scolastiche ed inserito nelle GPS I fascia - rende del tutto ingiustificato il diverso trattamento operato.

*

VII. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA. - ILLECITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI NELLE PARTI IN CUI PREVEDONO CHE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 4, DL 73/2021 POSSA ESSERE FORMULATA

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATICO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021 è stato congelato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

I ricorrenti, pertanto, hanno inviato formale diffida con raccomandata a.r. con la quale hanno richiesto di partecipare alla suddetta procedura con il punteggio attribuito al titolo di accesso, ai titoli culturali, di servizio, le precedenza e le preferenze già indicate su *Istanze OnLine* per le graduatorie di interesse e come specificate in tabella per il biennio 2020/2022.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una modalità di acquisizione delle domande di partecipazione ad una procedura pubblica, consegnata in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

35

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità *via web*, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le istanze di partecipazione alle GPS possono essere redatte in carta semplice.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritoriaci e neutrali, la scelta dei candidati che si presentano oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti.

Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

NEL MERITO

annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti **previo accoglimento dell'istanza di remissione degli atti in Corte costituzionale** affinché dichiarati rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. **242 del 30 Luglio 2021**, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'art.

36

59, commi da 4 a 9 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata in G.U. n. 176 del 24.07.2021 ", **per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.**

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti che hanno partecipato alle procedure di cui al ricorso che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dai ricorrenti, in caso di accoglimento del ricorso.

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Calanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona,**

Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, pubblicate a seguito delle procedure indicate dall'articolo 4 del D.M. 242/2021 valide per l'anno scolastico 2021/2022, per le classi di concorso e per le Province di interesse dei ricorrenti, come da tabella riassuntiva inserita in ricorso,

CONSTATATO CHE

a. La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;

b. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente.

c. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, risulterebbe estremamente difficile;

d. Il Tar del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, rende il mezzo richiesto (la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale

Traslevvere, 76/A - 00153 Roma (RM) e USR nei rispettivi siti web individuati) il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinché la S.V.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MI e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali d'interesse, stante la impossibilità materiale di reperire gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Eranio in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvo iuris

39

Roma, lì 28.10.2021

Avv. Lideo

Firmato digitalmente
da Avv. Lideo
Data: 2021.11.22
14:27:49 +01'00'

Avv. Francesca Lideo

RELATA DINOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suespresso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge e:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

2. DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

3. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rimettedogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

4. AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bressana, Cagliari, Calanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, in persona del legale

40

rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL TAR LAZIO

R.G. n. 11738/2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi di legge, io sottoscritto avv. Francesca Lideo difensore dei Sig.ri Adamo
Valentina + altri

ATTESTO CHE

la copia informatica del ricorso introduttivo R.G. 11738/2021 T.A.R. Lazio - Roma,
Sezione terza Bis, è conforme a quella presente nel fascicolo informatico N.R.G.
11738/2021 T.A.R. Lazio - Roma, Sezione terza Bis, dal quale è stata estratta.

Verbania, li 24.2.2025

Avv. Francesca Lideo

Avv.
Lideo
Francesca
a

Firmato
digitalmente da
Avv. Lideo
Francesca
Data:
2025.02.24
14:33:19 +01'00'

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 650/2025 del 10.02.2025, nel procedimento R.G. n. 11738/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 11738/2021 attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.